



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI
NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA

TRA

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d'ora in poi denominata 'Soggetto promotore', in persona del Presidente Prof. Gabriele Finco

E

Azienda Tutela della Salute - Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, con sede legale presso Lanusei, via Piscinas 5, Partita Iva: 00935650903, Codice Fiscale: 92005870909, d'ora in poi "Soggetto Ospitante", in persona del Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei Dottor Giuseppe Frau e il Direttore del Servizio "Programmazione e Controllo" Dott. Diego Cabitza

PREMESSO CHE

- lo svolgimento di tirocini all'interno del percorso formativo del Master in Management Socio-Sanitario è rivolto a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di prendere contatto con il contesto professionale, individuare ed accrescere le opportunità di sviluppare al meglio il proprio curriculum professionale;
- la circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale esclude espressamente i tirocini curriculari dal campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011, rimandando per la disciplina degli stessi ai Regolamenti di Ateneo già vigenti, senza la necessità che questi recepiscano le novità introdotte dal citato Decreto Legislativo riferendosi queste ultime unicamente ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture iscritti al Master in Management Socio-Sanitario attivato dall'Università degli Studi di Cagliari, per lo svolgimento di tirocini in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

ART. 2

I tirocini non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio il tirocinante, nella sua attività di formazione, è supportato sia da un tutor del Master che da un tutor aziendale, quest'ultimo indicato dal Soggetto ospitante, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio.

Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto, che dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- la denominazione del master;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale ;
- obiettivi formativi, modalità di svolgimento del tirocinio, competenze che saranno acquisite mediante la formazione e indicazione degli orari in cui è consentito l'accesso presso la sede del Soggetto ospitante;
- i riferimenti delle strutture del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

ART. 4

Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D.M. n. 10.10.1985. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto promotore.

Il Soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

ART. 5

La presente Convenzione ha durata biennale.

ART. 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti faranno riferimento alla normativa vigente.


Per l'Università degli Studi di Cagliari

Il Presidente della Facoltà
Gabriele Finco

(timbro e firma)

Per la Società/Ente

Il Rappresentante legale



(timbro e firma)

